



COMUNE DI NOVI DI MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 25.11.1993, divenuta esecutiva
il 23.12.1993.**

- PARTE PRIMA -

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il comune potrà concedere a persone ed Enti pubblici e privati che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli.

Articolo 2

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti settori d'intervento:

- a) Bisognosi;
- b) Attività sportive e ricreative di tempo libero;
- c) Attività di promozione socio-culturale ed ambientale.

Articolo 3

L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale potrà tener conto del parere e/o proposte di eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

- PARTE SECONDA -

**Abrogata con atto consiliare n.21 del 09.03.1995
e integrato con lo stesso atto**

Articolo 4

Abrogato

Articolo 5

Abrogato

Articolo 6

Abrogato

ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO

Articolo 7

Per poter presentare domanda di contribuzione è preliminarmente necessario che l'associazione sia iscritta all'Albo delle Forme Associative di questo Comune, istituito con atto consiliare n.76 del 29.06.92 esecutivo, e che comunque il soggetto richiedente non abbia finalità di lucro.

Articolo 8

Agli effetti del presente regolamento sono ammessi a contributo le seguenti iniziative:

- a) Propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;
- b) Studi, ricerche, progetti organizzativi per la valorizzazione dello sport;
- c) Attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;
- d) Addestramento fisico dei portatori di handicap;
- e) Ginnastica rieducativa e correttiva;
- f) Sostegno e creazione di centri di avviamento, centri di addestramento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari;
- g) Acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo.

Articolo 9

Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive, ricreative e di tempo libero regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purché abbiano sede nel Comune ed abbiano svolto attività da oltre un anno.

Articolo 10

Le società sportive, ricreative e di tempo libero al fine di poter ottenere l'assegnazione di contributi dovranno far pervenire all'Amministrazione comunale quanto segue:

- a) Domanda su carta intestata firmata dal Presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonché della società;
- b) Relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare;
- c) Regolamento e programma della manifestazione.

Articolo 11

Alle società di nuova istituzione potrà essere concesso un contributo a fondo perduto ed in ragione dell'attività che si prefiggeranno di svolgere, a condizione che risultino affiliate ad una Federazione sportiva o ad un Ente di promozione sportiva.

Per ottenere il contributo le predette società dovranno produrre, unitamente ad apposita domanda:

- Il certificato federale o quello dell'Ente di promozione sportiva;
- Una relazione sull'attività che intendono intraprendere.

- PARTE QUARTA -

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 12

Possono accedere alla concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici tutte le associazioni e gli enti che hanno sede nel Comune, che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura e dell'educazione ambientale attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, il cinema, la musica, gli incontri, gli spettacoli, i dibattiti, i convegni, la conoscenza storica ed artistica non solo comunale, ma anche regionale e nazionale.

Articolo 13

Gli enti, le associazioni e quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicati nell'art.12, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare istanza scritta corredata da:

- a) Relazione illustrativa dell'attività per la quale è richiesto l'intervento;
- b) Relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno di riferimento;

L'istanza dovrà essere firmata dal Presidente o dal legale rappresentante.

- PARTE QUINTA -

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

L'erogazione del contributo resta subordinato all'effettiva realizzazione dell'iniziativa ed alla presentazione d'apposito consuntivo delle spese sostenute con indicazione delle attività svolte effettivamente.

Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, la Giunta Comunale provvederà con propri atti, a rideterminare l'importo del contributo.

Articolo 15

Il presente entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.

* * * * *
* * *
*